

L'aggiornamento degli elenchi pazienti dei medici di famiglia Piccolo manuale di autodifesa per i medici

02/02/2010

Studio Legale Ferrari

info@studiolegaleferrari.it

Le asl stanno inviando ai medici numerose richieste di rimborso delle quote percepite per pazienti in realtà deceduti, trasferiti e/o per cittadini extracomunitari in fase di rinnovo di permesso di soggiorno.

E' necessario, quindi, intervenire per chiarire il quadro e per fornire ai medici qualche utile indicazione-

LA NORMATIVA ED IL QUADRO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

La sia le vecchia che la nuova Convenzione, all'art 42 parte II capo II, prevede, al comma 4, che "... **l'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento**". Al comma 5 recita: "**Nell'Ambito degli Accordi regionali possono essere concordate modalità di tutela dei medici massimalisti dalla indisponibilità alla acquisizione di nuove scelte dovuta a ritardo nella comunicazione delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco**".

L' accordo collettivo nazionale, richiama le regole già imposte dal D.P.R. n.. 484 del 22 luglio 1966 (ma norme del tutto analoghe si trovano anche in quello successivo, approvato con il D.P.R. 28 luglio 2000), dopo aver fissato il principio che ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la ricasazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese, dispone che, in caso di revoca per morte dell'assistito, l'Azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico entro un anno dall'evento; in caso di trasferimento, la comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dall'evento (articolo 28).

In considerazione di tali mutamenti nel numero e composizione degli assistiti, l'accordo collettivo fa onere all'azienda, entro la fine di ciascun semestre, di inviare ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi, nonché di comunicare ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente (articolo 30).

La scarsa giurisprudenza (Tribunale Catanzaro Ottobre 2002, Corte Appello Roma Febbraio 2006, Cassazione civile, Sezione Lavoro, 30 agosto 1993, n. 9168, Cassazione lavoro 9 giugno 2009 n. 13235) per il momento non è stata favorevole al medico ma c'è anche da dire che in quelle sentenze il medico non aveva chiesto alcuna compensazione dell'eventuale lucro con il danno (impossibilità di sostituire i pazienti e/o svolgere altra attività ecc.).

Peraltro, nessuna delle sentenze prende in considerazione il fatto che le anagrafi comunali devono inviare alle competenti ASL gli elenchi dei nati, morti, immigrati e trasferiti, relativi al mese precedente (Circolare Ministero Interno MI.A.C. (86) 15.2.1986, n.2) e che tale pratica viene rispettata dalle anagrafi comunali.

La prova dell'avvenuta trasmissione dei fatti anagrafici, rende l'inadempimento all'obbligo di controllo delle Asl ancora più penetrante e di conseguenza il medico è legittimato a credere, in assoluta buona fede, che il tabulato dei suoi iscritti sia aggiornato.

E' da segnalare che il mancato aggiornamento degli elenchi produce un danno a carico del medico c.d massimalista che avrebbe ben potuto sostituire i deceduti ed i trasferiti con nuovi pazienti ma anche per chi non abbia raggiunto il limite che avrebbe ben potuto colmare con altre attività di lavoro e/o avrebbe diversamente strutturato la propria attività. In questi casi il danno potrà essere condizione per giustificare una azione di risarcimento, stante comunque l'inadempimento da parte delle asl.

E' importante, però che il medico non sottovaluti la noiosa operazione di controllo degli elenchi e che dedichi qualche ora alla verifica della sua reale situazione avendo cura di informare l'asl con lettera CON DATA CERTA (RR/FAX/ POSTA CERTIFICATA/CONSEGNA PROTOCOLLO).

Ma in ogni caso, è diritto ma nello stesso tempo onere del medico, predente che le Asl si uniformino alle disposizioni contrattuali e, conseguentemente, annullare e/o almeno contenere i rischi di ripetizione per il

futuro .

LA SITUAZIONE DEGLI EXTRACOMUNITARI

In molti casi le Asl hanno trattenuto al medico quote per pazienti extracomunitari aventi il permesso di soggiorno scaduto. Anche in questo caso le trattenute sono state disposte in assenza di formali atti di revoca.

La trattenuta è illegittima per due ragioni:

- a) Il medico non era e non poteva essere a conoscenza della data di scadenza del permesso di soggiorno e, men che meno, delle fasi del suo rinnovo ed ha continuato a curare i pazienti che si presentavano nel suo ambulatorio.
- b) La normativa non toglie il diritto dell'extracomunitario in attesa del permesso di soggiorno all'assistenza sanitaria . La garanzia nelle more della procedura è espressamente prevista dagli art. 34 e 35 del testo unico per l'immigrazione (art. 34 – Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri, compreso l'onere contributivo, ed all'assistenza erogata in Italia ed alla sua validità temporale: a) agli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato e/o autonomo e/o siano iscritti alle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ed ai loro familiari).

Poiché l'extracomunitario ha sessanta giorni di tempo per impugnare al Tribunale Amministrativo il diniego al rinnovo, la scadenza del suo diritto a soggiornare sul territorio (compreso il diritto di lavorare e l'obbligo di pagare le tasse) decorre dal termine e definitività del provvedimento ed atto di espulsione. Solo al termine di questa procedura il cittadino perde il diritto ad essere considerato regolarmente soggiornante e, conseguentemente, solo dopo questo momento perde il diritto alle cure assistenziali.

L'interpretazione è coerente con la Circolare del Ministero della Sanità del 24 Marzo 2000, n. 5 e con la direttiva del ministero dell'interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (prot 11050/m/8)

La direttiva è precisa:

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- ✦ la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- ✦ sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- ✦ sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in

caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Questo vuol dire che nelle more del procedimento nessun diritto e/o assistenza puo' essere revocata d'imperio a prescindere dall'esito dell'istanza di rinnovo e fino alla conclusione del procedimento .

Il medico del servizio sanitario nazionale, quindi, non ha facoltà ma l'obbligo di curare il paziente e, conseguentemente, ha diritto di ricevere la retribuzione per l'opera svolta anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

IMPORTANZA DEI CORRETTI ATTI DI REVOCA

Molte delle quote trattenute per pazienti iscritti a termine ed extracomunitari sono prive procedure formali di revoca.

Questo comporta un duplice problema uno a carico del medico che si vede revocare la quota ed uno a carico del cittadino che si trova, spesso senza essere stato adeguatamente informato per iscritto, senza tutela sanitaria.

L'art. 2 comma 1 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo prevede espressamente : Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, **ovvero debba essere iniziato d'ufficio**, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato come previsto dall'art. 3 E 7 della legge stessa.

L'atto di revoca d'ufficio, con l'individuazione del responsabile del procedimento, permette al cittadino (spesso ignaro delle regole burocratiche e/o addirittura con poca conoscenza della lingua) di poter eventualmente integrare gli elementi necessari al mantenimento del diritto e/o presentare ricorso e/o documenti a tutela.

Conseguentemente, il cittadino ha diritto di sapere dell'avvenuta revoca, in mancanza il procedimento e' nullo e conseguentemente anche la trattenuta della quota al medico che tra l'altro non puo', legalmente e deontologicamente, rifiutarsi di visitare il paziente che non conosce la decisione amministrativa.

COSA FARE SUBITO DA PARTE DEI MEDICI CHE HANNO SUBITO LE TRATTENUTE

- A) invio del ricorso ai sensi dell'art. 42 dell'accordo nazionale
- B) richiesta ai comuni di competenza dell'assolvimento dell'obbligo di invio dei deceduti e trasferiti alle Asl
- C) verifica del danno, in base ai tabulati, per i medici massimalisti e/o verifica dei maggior costi sostenuti (segretaria , sovradimensionamento studi ecc.). Il medico non massimalista potrà provare il danno allegando la perdita di opportunità di lavoro .

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DELL'ART. 42 ACCORDO NAZIONALE

AVVERSO ATTO RECUPERO SOMME PROT.....DEL DATA RICEVUTA IL.....

Io sottoscritto DOTT.....,
RESIDENTE IN....., CODICE REGIONALE

Mi oppongo all'atto di recupero somme a seguito di aggiornamento dell'anagrafica sanitaria regionale per le seguenti ragioni:

a) L'ART. 42, COMMA 4, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, prevedono espressamente che l'azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dell'evento;

b) il termine, ben lungi dall'essere un termine ordinatorio, ha precise ragioni di tutela del medico e della sanità pubblica, in quanto il mancato aggiornamento dell'anagrafe dei pazienti espone il cittadino al rischio di non poter accedere ad una più comoda fruibilità dei servizi. L'ufficio anagrafe, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno che disciplina le procedure anagrafiche dei Comuni (MI.A.C. (86) 15.2.1986, n.2) Vi comunica mensilmente ogni fatto anagrafico. Ciò determina un evidente inadempimento dei Vs. uffici che hanno ignorato l'informazione ricevuta.

c) Per quanto riguarda il cittadino extracomunitario lo stesso ha diritto all'assistenza sanitaria anche nelle more del permesso stesso ed eventuale successivo termine per opporsi al provvedimento di diniego. In ogni caso, poiché la salute è un diritto inviolabile, il principio di buona amministrazione prevede un preciso atto di revoca ai sensi della legge 241/1990 che deve essere comunicato al cittadino ed al medico al fine di evitare di trovarsi senza tutela sanitaria.

d) Il mancato aggiornamento degli archivi, espone il medico all'onere di rimborso determinato esclusivamente da onere e colpa dell'amministrazione, che ha prodotto danni sia in termini di mancata sostituzione del paziente e/o per avergli impedito di colmare il reddito con altra attività ammessa.

f) La mancata attivazione dei controlli nei tempi previsti dalla legge, manifesta mala fede nella gestione del rapporto con il medico di medicina generale che lo espone a danni economici ed a nocimento professionale ed economico-

g) I conteggi si presentano non corretti in quanto non è dato di capire le modalità di calcolo degli importi richiesti e quindi si presentano anche errati nel loro ammontare e, comunque, andranno limitati all'anno antecedente alla richiesta.

h) in ogni caso il rimborso non è dovuto in quanto gli elenchi, nonostante l'eliminazione dei deceduti non tengono conto dei pazienti non ancora registrati o registrati in ritardo, extracomunitari che hanno ottenuto il rinnovo permesso di soggiorno, trasferiti autorizzati che determinano l'annullamento e totale compensazione dell'eventuale debito per quanto esistente.

Si diffida, quindi, l'amministrazione a trattenere le quote riferite ai deceduti in quanto il debito presunto è errato ed inesistente. Si diffida, inoltre, a trasmettermi entro dieci giorni gli elenchi completi ed aggiornati dei pazienti a mio carico. Mi risulta, inoltre, che nel mio territorio vi siano pazienti che non hanno ancora richiesto l'assegnazione del medico di medicina generale, conseguentemente, si diffida l'Amministrazione a provvedere alle trattenute prima di avere corretto le discrepanze anagrafiche.

In ragione di quanto sopra e considerando che il danno si è determinato per Vs. inadempimento, Si chiede che il Direttore Generale limiti i compensi ai pazienti deceduti entro l'anno antecedente la comunicazione calcolati secondo la percentuale economica in vigore all'atto del sorgere del compenso, fatti salvi i diritti di ripetizione del danno subito e/o che si subirà a causa del mancato aggiornamento degli archivi e mancata comunicazione degli elenchi aggiornati.

In attesa di riscontro , porgo distinti saluti "

Successivamente, andrà valutata attraverso il proprio legale di fiducia, l'opportunità di opporsi giudizialmente alla richiesta di rimborso con ricorso che deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di competenza.

PER IL FUTURO

Le parti sociali, nella contrattazione hanno stabilito con chiarezza le obbligazioni delle parti:

- ✦ Ai medici il compito di curare secondo appropriatezza
- ✦ Alle Asl il compito di curare, con altrettanta appropriatezza, gli aspetti amministrativi della gestione del rapporto.

Sarà necessario, quindi, direttamente dal singolo medico, imporre alla Pubblica Amministrazione l'assolvimento del proprio onere di verifica e controllo .

Il medico, quindi, al fine di evitare di dovere rimborsare quote deve adottare qualche accorgimento:

- ✦ Verificare il proprio tabulato e segnalare alle Asl l'eventuale conoscenza di fatti anagrafici importanti (decessi, trasferimento, rinnovo permessi ecc.)..
- ✦ Chiedere al Comune di Competenza, almeno una volta l'anno, di verificare l'esistenza in vita e corrispondenza anagrafica dei propri pazienti.
- ✦ Informare il cittadino straniero dei suoi diritti ed invitarlo a rivolgersi allo sportello Asl.

AL DIRETTORE DELLA ASL DI
AL SINDACO DI

OGGETTO: RICHIESTA VERIFICA ELENCHI DELL'ART. 42 ACCORDO NAZIONALE PER I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE

Io sottoscritto DOTT.....,
RESIDENTE IN....., CODICE REGIONALE

Fa presente che il proprio elenco iscritti non risulta aggiornato così come imposto dall'ART. 42, comma 4, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, i quali prevedono espressamente che l'azienda sia tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dell'evento;

b) dall'esame del tabulato in data.....(si consiglia quello di fine anno) risultano ancora iscritti i seguenti pazienti conosciuti come deceduti e/o trasferiti e/o che abbiano richiesto permesso di soggiorno e/o non attribuiti e/o attribuiti in ritardo :....elenco

c) in ragione di quanto sopra, chiede al Sindaco del Comune di.....di comunicarmi e comunicare all'asl quali sono cittadini deceduti e/o trasferiti ed ogni altro evento demografico necessario . Nel caso in cui il Comune abbia correttamente trasmesso i dati in precedenza Vi chiedo cortesemente di indicarmi in quale data l'Asl è stata messa in condizione di conoscere gli eventi non registrati e/o registrati non correttamente..

Chiedo quindi, all'Asl l'immediata revisione dei miei elenchi , informandola fin da ora che non sono disponibile a rimborsi determinati dal mancato assolvimento dei Vs. oneri di verifica e controllo e, che pertanto, la presente deve essere considerata quale messa in mora contrattuale.

Si chiede, fina da ora di conoscere il responsabile del procedimento .

Distinti saluti

Allegato: tabulato pazienti datato.....

Consigli per un' adeguata difesa:

- ✄ Non buttate gli elenchi pazienti e/o i dischetti informatici che li contengono (conservare dieci anni)
- ✄ Per gli extracomunitari ed a termine non eliminate le schede sanitarie e se possibile fatevi fornire l'indirizzo e/o un recapito (conservare dieci anni)
- ✄ Segnate nel Vostro programma la scadenza del permesso di soggiorno .
- ✄ Mantenete aggiornata la scheda sanitaria e segnare scrupolosamente ogni visita e prescrizione (conservare dieci anni)
- ✄ Nel caso di rinnovo del permesso chiedete al paziente di dirvi in che data ha presentato domanda (utile la fotocopia del documento)
- ✄ Nel caso di pazienti a termine segnarsi la scadenza nella scheda sanitaria.
- ✄ Nel caso siate a conoscenza del decesso di un paziente comunicatelo all'Asl con documento avente data certa fax/rr/ mail (conservatelo unitamente alla scheda sanitaria)
- ✄ Diffidate dalle comunicazioni orali fatte all'impiegato allo sportello, farlo per iscritto puo' essere utile in molte circostanze e tenere una corretta scheda sanitaria puo' preservarvi da danni ancora piu' grandi di una semplice trattenuta.

Avv. Paola Ferrari